
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Radiazione o sospensione dall'albo o morte dell'unico difensore: per l'interruzione del processo occorre la dichiarazione o notificazione dell'evento?

La morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 9.10.2015, n. 20283

...omissis...

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 301 cod. proc. civ., lamentando l'omessa declaratoria della interruzione del processo per effetto automatico del decesso e conseguente cancellazione dall'albo professionale (come da certificazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Chieti che producono) del loro procuratore costituito nel giudizio di appello, xxxxxx conclusioni del 23.1.2007 dinanzi alla Corte d'appello. Assumono quindi (cfr. quesito di diritto) la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente a tale evento interruttivo, ivi compresa la sentenza che ha concluso il giudizio di appello. Con gli altri tre motivi censurano, sotto il profilo della violazione di norme di diritto e sotto quello del vizio di motivazione, le statuizioni di merito espresse nella sentenza impugnata con riguardo alle questioni sollevate nel gravame.

Il primo motivo è fondato.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: Cass. n. 7339/02; n. 3459/07; n. 22268/10; n. 24271/13), la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell'art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

Tale giurisprudenza, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, impone dunque, in accoglimento del primo motivo (assorbiti gli altri), la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione perchè rinnovi gli atti nulli, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.